ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO FORMATIVO ECM (SPONSOR PROVIDER)

CONFINDUSTRIA
Dispositivi Medici

Il presente accordo per la sponsorizzazione di evento formativo ECM (di seguito, "Accordo") viene sottoscritto

TRA

[***] ***[Nome della Società sponsor],*** con sede legale in [***], C.F. e P.IVA [***], iscritta presso il registro delle imprese di [***], al numero [***], in persona del legale rappresentante pro tempore [***] (di seguito "[***]" ovvero la "**Società**")

AND

[***] ***[Nome del Provider]***, con sede in [***], C.F. P.IVA [***], N° Agenas [***], in persona del Legale Rappresentante [***], munito dei necessari poteri (di seguito, "**Provider**")
Di seguito denominati anche congiuntamente "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**".

PREMESSO CHE

I. la Società opera nel settore della ricerca, sviluppo, promozione e vendita di tecnologie mediche;
II. la Società supporta attivamente le iniziative per la formazione medica indipendente sulle tematiche cliniche, scientifiche e sanitarie di spicco nelle aree terapeutiche di interesse della Società o nelle quali la stessa è coinvolta;
III. il Provider è un soggetto qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e abilitato a realizzare attività formative ECM, anche attribuendo crediti formativi ai partecipanti;
IV. il Provider, nel pieno rispetto di tutta la normativa in materia di formazione continua e, tra l'altro, dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "*La formazione continua nel settore Salute*" e del Manuale Nazionale di Accreditamento per l'Erogazione di Eventi ECM (di seguito "**Normativa ECM**"), intende svolgere un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di medici specialisti dal titolo [***] che si terrà a [***]nei giorni [***], meglio descritto nell'Allegato 1 (di seguito "**Evento**");
V. il Provider, nel rispetto della Normativa ECM, dell'art. 124 del D.Lgs. 24 aprile 2006, ove applicabile, nonché dei principi di cui al MedTech Europe Code of Business Practice ***[NOTA: eliminare ove non applicabile]*** e al Codice di Condotta Confindustria Dispositivi Medici, intende acquisire sponsorizzazioni ai fini della realizzazione dell'Evento e ha presentato alla Società, a tal fine, il programma dell'Evento;
VI. la Società ha esaminato il programma e rilevato che l'attività formativa cui è diretto l'Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente, e si è dichiarata disponibile a supportare lo stesso ai termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo;
VII. Le Parti, ai fini del presente Accordo, agiscono quali contraenti autonomi, non legati da alcuna *affectio societatis* né alcun vincolo, collegamento o controllo societario.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'Accordo

1.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione dell'Evento da parte della Società.

1.2 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento nel pieno rispetto di tutta la normativa applicabile, quale tra l'altro la Normativa ECM, l'art. 124 del D.Lgs. 219/2006 (ove applicabile), l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nonché principi di cui al MedTech Europe Code of Business Practice ***[NOTA: eliminare ove non applicabile]***, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte della Società, e dichiarano di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri sponsor.

1.3 La Società, dal canto suo, si obbliga a supportare la realizzazione dell'Evento conformemente a quanto previsto ai sensi del successivo art. 2, mentre il Provider assume l'obbligo di diffondere il nome/marchio della Società nei limiti di cui ai successivi articoli nonché quanto ulteriormente previsto ai sensi del medesimo art. 2.

1.4 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento.

1.5 Ai fini del presente Accordo, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. [***] (di seguito "Responsabile Scientifico").

1.6 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato in collaborazione con il Responsabile Scientifico e sarà condotto in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

1.7 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sarà sottoposto a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte della Società o, comunque, dalla sottoscrizione del presente Accordo.

1.8 Il Provider dichiara e garantisce che i contributi raccolti ai fini della sponsorizzazione dell'Evento saranno utilizzati esclusivamente per l'organizzazione dell'Evento e non saranno invece in alcun modo utilizzati per:

a) la promozione diretta o indiretta dei prodotti o servizi della Società;
b) il pagamento dei costi di esposizione per la promozione dei propri servizi;
c) il supporto di programmi di beneficenza;
d) la copertura dei costi globali organizzativi, come l'acquisto di beni strumentali, software e formazione del personale non medico.

1.9 Il Providersi impegna a fornire alla Società, almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.lgs. 219/06. In ogni caso il programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dello stesso. Il Provider provvederà al pagamento diretto e/o a rimborsare alla Società qualsiasi ulteriore tassa di registrazione e/o autorizzazione o costo e spesa relativo alla procedura con AIFA ex art. 124 del D.lgs. n. 219/2006, il cui pagamento sia direttamente o indirettamente determinato da e/o imputabile a errore, colpa o negligenza del Provider o di qualsiasi altro soggetto di cui lo stesso si siano avvalsi in relazione a suddetta procedura. ***[NOTA: eliminare ove non applicabile]***

1.10 Infine, Il Provider si impegna inoltre a:

- **a)** provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- **b)** inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzano la manifestazione;
- **c)** inviare il programma dell'Evento;
- **d)** veicolare ed esporre il nome e il logo aziendale della Società, nel rispetto della Normativa ECM;
- **e)** conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con la Società per un periodo di durata non inferiore a 5 (cinque) anni.

2. *[OPZIONE 1: selezionare nel caso in cui la sponsorizzazione consista nell'erogazione di un contributo economico non condizionante]* Contributo di Sponsorizzazione

2.1 Alle condizioni e ai termini di cui al presente Accordo, la Società conviene di erogare al Provider ai fini della realizzazione dell'Evento la somma di [***] (di seguito "**Contributo**").

2.2 Il versamento del Contributo verrà effettuato dalla Società entro [***] giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo da parte di entrambe le Parti, e comunque successivamente a tale data, entro [***] giorni data fattura fine mese , tramite versamento sul seguente numero di conto corrente:
Titolare del conto: [***]
Istituto bancario: [***]
Codice IBAN: [***]
Codice BIC: [***]

2.3 In ragione del suddetto contributo, il Provider si obbliga a mettere a disposizione dello Sponsor di uno spazio espositivo di ***[specificare i dettagli inerenti allo spazio espositivo]*** per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dalla Società, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento (di seguito, **"Spazio Espositivo"**).
Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Spazio Espositivo anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative ***[NOTA: eliminare il comma ove non applicabile e sostituire con i dettagli del caso].***

2. *[OPZIONE 2: selezionare nel caso in cui la sponsorizzazione consista nella fornitura di prodotti e/o apparecchiature]* Sponsorizzazione

2.1 Alle condizioni e ai termini di cui al presente Accordo, la Società conviene di consegnare al Provider esclusivamente per quanto necessario ai fini della realizzazione dell'Evento n. ***[inserire numero dei prodotti/apparecchiature e descrizione]*** (di seguito, i "**Dispositivi**"). Il Provider non dovrà trasferire o cedere a terzi i Dispositivi forniti dalla Società.

2.2 La Società si impegna, a proprie cure e spese, a recapitare i Dispositivi presso la sede dell'Evento un giorno prima dell'inizio dello stesso.

2.3 Il Provider dichiara e garantisce che i Dispositivi saranno utilizzati esclusivamente durante l'Evento e per lo svolgimento delle attività formative previste, in conformità alle relative istruzioni per l'uso nonché alle indicazioni ricevute dalla Società.

2.4 Al termine dell'Evento, la Società, o un suo incaricato, si impegna a ritirare integralmente i Dispositivi non utilizzati nell'ambito dell'Evento. Il Provider si impegna a collaborare con la Società o con il suo incaricato per consentire il ritiro dei Dispositivi.

2.5 Il Provider dichiara e garantisce che i Dispositivi saranno utilizzati durante l'Evento in modo che non compaia il marchio della Società/del prodotto e saranno identificati durante l'Evento esclusivamente mediante indicazione del loro nome generico, ed in modo tale che non possa essere percepito dai presenti il marchio o l'insegna della Società.

2.6 Ai fini fiscali si dà atto che il valore dei Dispositivi è pari ad

€ _____.

3. Etica e Compliance

3.1 La Società, membro di Confindustria Dispositivi Medici, può fornire il proprio supporto solo ad eventi a carattere nazionale, regionale, interregionale sottoposti dal Provider alla valutazione del Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) di Confindustria Dispositivi Medici o ad eventi di carattere internazionale sottoposti dal Provider al Conference Vetting System (CVS) di MedTech e che siano stati valutati positivamente.

3.2 Il Provider dichiara e garantisce che quanto ricevuto a titolo di supporto per la realizzazione dell''Evento sarà utilizzato in conformità alle disposizioni del MedTech Europe Code of Business Practice ***[NOTA: eliminare ove non applicabile]***, del Codice di Condotta Confindustria Dispositivi Medici e ad ogni altra legge e regolamento a livello nazionale, ivi inclusa la Normativa ECM.

3.3 Le Parti convengono espressamente che il supporto ricevuto ai sensi del presente Accordo non potrà in alcun modo, in via implicita o esplicita, far sorgere in capo al Provider l'obbligo di acquistare, affittare, raccomandare, prescrivere, usare, fornire o acquistare per contro di altri soggetti, i servizi e i prodotti recanti il marchio della Società, né tantomeno ricompensare pregressi acquisti, utilizzi, ordini o raccomandazioni.

4. Selezione Indipendente

4.1 La Società non potrà in alcun modo essere coinvolta nella selezione degli operatori sanitari che parteciperanno all'Evento e il Provider sarà il solo responsabile per la selezione dei partecipanti.

4.2 Il Provider sarà l'unico responsabile per:

(i) il contenuto del programma;

(ii) la selezione dei relatori, moderatori e/o *panelists* che interverranno durante l'Evento (di seguito, "***Faculty***");

(iii) il pagamento, ove richiesto, del compenso dovuto ai membri della *Faculty*.

4.3 La Società non potrà essere coinvolta in alcun modo nella decisione dei contenuti del programma formativo né nella selezione della *Faculty*. Ove espressamente richiesto dal Provider, la Società potrà fornire, a conclusione dell'Evento, valutazioni sui contenuti del programma.

4.4 Infine, resta inteso tra le Parti che l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno in alcun modo trasmessi alla Società o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare alla Società solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.

5. Conflitto di interessi tra Provider e Società

5.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, e conformemente a quanto previsto dalla Normativa ECM le Parti danno atto che:

a) nessun compenso verrà erogato dalla Società direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'Evento;

b) il Provider acquisirà le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. La Società non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educazionale che sponsorizza;

d) la Società, nel corso di esecuzione del presente Accordo, non può subordinare il versamento del Contributo/ la consegna dei Dispositivi ***[NOTA: selezionare opzione applicabile]*** a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider potrà autorizzare la Società a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto non condizionante della Società;

f) il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte della Società, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi alla Società o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;

h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. La Società, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento alla Società;

j) è consentito indicare il nome e il logo della Società nell'ultima pagina di *depliant*, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti d'interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

6. Verifiche e Controlli

6.1 Su richiesta della Società, il Provider dovrà fornire alla medesima una relazione sull'utilizzo del Contributo/dei Dispositivi ***[NOTA: selezionare opzione applicabile]*** e/o la documentazione adeguata comprovante tale utilizzo ai termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo.

7. Durata e Risoluzione

7.1 Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "**Data di Efficacia**") e rimarrà in essere fino alla conclusione dell'Evento ovvero fino alla sua cancellazione, ferma restando l'applicazione delle previsioni che per loro natura sono destinate a sopravvivere allo scioglimento del presente Accordo.

7.2 La Società avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo a mezzo comunicazione scritta inviata al Provider e/o alla Segreteria organizzativa, via PEC o lettera raccomandata a/r, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento da parte del Provider cui non venga posto rimedio nel termine di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento di relativa diffida ad adempiere. In tal caso, la Società avrà diritto alla immediata restituzione del Contributo non ancora utilizzato alla data di scioglimento del presente Accordo, con obbligo per il Provider di fornire dettagliato resoconto quanto alla parte di Contributo utilizzata. [***NOTA: in caso di consegna di Dispositivi sostituire con "In tal caso, ove applicabile, la Società avrà diritto alla immediata restituzione dei Dispositivi a spese del Provider secondo le istruzioni impartite dalla Società"]***

7.3 La Società avrà altresì facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta inviata in tal senso al Provider, via PEC o lettera raccomandata a/r, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., quando in tal senso espressamente previsto nel presente Accordo. Ai fini della restituzione del Contributo e/o dei Dispositivi ***[NOTA: selezionare opzione applicabile]***, trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 7.2.

7.4 In caso di mancata approvazione dell'Evento da parte del Conference Vetting System di MedTech o di SVC DI Confindustria Dispositivi Medici, ove richiesta, oppure di dichiarazione di non conformità dell'Evento alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe o Confindustria Dispositivi Medici, il presente Accordo dovrà intendersi come

mai stipulato e privo di effetti, con l'obbligo per il Provider di provvedere all'immediata restituzione del Contributo alla Società, non oltre 3 giorni lavorativi dalla relativa richiesta e/o dei Dispositivi, ove applicabile.

7.5 Qualora al Provider venisse revocata o sospesa per qualsiasi motivo l'accreditamento per lo svolgimento di eventi ECM nel corso della durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, con restituzione alla Società del Contributo eventualmente erogato/dei Dispositivi già consegnati e non ancora utilizzati ***[NOTA: selezionare opzione applicabile]***, salvo il diritto al risarcimento del danno da quest'ultimo patito qualora la revoca dell'accreditamento sia dovuta a fatto imputabile al Provider.

7.6 Qualora l'Evento non dovesse avere svolgimento a causa di un evento di forza maggiore, la Società avrà diritto alla restituzione del Contributo e/o non sarà tenuto al versamento dello stesso, a seconda di quanto applicabile, fatta salva la quota parte a copertura delle spese sostenute dal Provider, relativamente alle quali venga fornita debita evidenza alla Società, tenuto conto, ove del caso, anche dei contributi versati dagli altri sponsor. ***[NOTA: in caso di consegna di Dispositivi sostituire con "la Società, o un suo incaricato, procederà immediatamente al ritiro dei Dispositivi"]***

8. Codice Etico e Decreto Legislativo 231/2001

8.1 Il Provider si obbliga a rispettare e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto il Codice di Condotta disponibile sul sito internet della Società alla pagina [***] nonché i principi ex D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste da tale documento e dal D. Lgs. 231/2001 rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Provider si impegna a manlevare la Società fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice di Condotta e D. Lgs. 231/2001 da parte del Provider o del proprio personale apicale o sottoposto.

8.2 Il Provider si impegna inoltre a segnalare all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo [***], casi di violazioni del Codice di Condotta della Società nonché in caso di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Le Parti dichiarano di operare in qualità di titolari autonomi in relazione ai trattamenti di dati personali dalle stesse effettuati nel corso della esecuzione del presente Accordo. In particolare, il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento (di seguito "dati personali"), saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 101/2018 e Provvedimenti del Garante).

10. Obblighi di Trasparenza

10.1 Il Provider dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Società aderisce a Confindustria Dispositivi Medici e al suo Codice Etico ed è pertanto soggetta all'obbligo di documentare e rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente nei confronti dei professionisti sanitari, delle organizzazioni sanitarie e delle terze parti, ai sensi del para 4 del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, disponibile qui: *https://www.confindustriadm.it/codice-etico/*.

Gli obblighi di trasparenza di cui sopra decadranno automaticamente nel momento in cui entrerà in funzione il registro pubblico telematico denominato "Sanità Trasparente" di cui alla Legge n. 62 del 31 maggio 2022 (il cosiddetto "Sunshine Act italiano").

E infatti, in vista dell'implementazione della Legge n. 62/2022 (il cosiddetto "Sunshine Act italiano"), il Provider si impegna sin d'ora a collaborare con la Società al fine di consentire a quest'ultima di adempiere ai propri obblighi di trasparenza di legge. In relazione a quanto sopra, il Provider si impegna altresì ad adempiere ad ogni e qualsiasi obbligo di trasparenza gravante sullo stesso ai sensi del Sunshine Act e a tenere indenne e manlevare la Società da qualsiasi danno, richiesta o pretesa che dovesse derivare alla Società o società del Gruppo dall'inadempimento di tali obblighi da parte del Provider.

11. Varie

11.1 Il presente Accordo ed i suoi Allegati rappresentano la totalità delle pattuizioni tra le Parti e sostituiscono qualsivoglia precedente pattuizione, di natura orale o scritta, in relazione all'oggetto del presente Accordo eventualmente in essere tra le Parti.

11.2 Non sono consentite eventuali modifiche o variazioni al presente Accordo salvo per atto sottoscritto da tutte le Parti.

11.3 Il Provider non potrà cedere o trasferire i propri diritti, doveri od obblighi di cui al presente Accordo né potrà disporre altrimenti degli stessi senza il preventivo consenso scritto della Società.

11.4 Il Provider si impegna ad adempiere a quanto necessario e sufficiente, a proprio cura e spese, per la corretta esecuzione dell'Accordo, nonché ad acquisire tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta prescritti dalla normativa vigente e necessari alla corretta esecuzione del presente Accordo. La Società è dunque sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero alla stessa o a Società del Gruppo in conseguenza o in dipendenza dell'esecuzione del presente Accordo.

11.5 Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente Accordo, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 10.

11.6 Il presente Accordo è regolato a tutti gli effetti ai sensi della legge italiana.

11.7 **[Opzione 1]** Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Accordo al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Accordo o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. oppure **[Opzione 2]** Le Parti si impegnano a dirimere amichevolmente ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro; in caso

di esito negativo, viene eletto come unico Foro esclusivo competente quello di [***] ***[NOTA: inserire il foro della sede legale della Società].***

12. Disposizioni Finali

12.1 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima né pregiudicare i diritti sorti.

12.2 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Accordo non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora in caso di tale eventualità ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno all'Accordo, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

13. Negoziazioni

13.1 Il presente Accordo è stato oggetto di negoziazione tra le Parti, di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Con le firme riportate in calce, le Parti convengono e si impegnano ai sensi di quanto previsto dai termini e dalle condizioni di cui al presente Accordo.
È in facoltà delle parti procedere alla conclusione del presente Accordo mediante scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale.

[***], il[***]

Società
_____ (_____)

_____, il_____

Provider
_____ (_____)

Allegato 1: Agenda Evento

ALLEGATO 1

EVENTO E AGENDA